



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 del 21/12/2018.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO ESERCIZIO 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno ventuno del mese di DICEMBRE alle ore 14:30 nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 si è riunita la Giunta Comunale. Comunale.

All'appello risultano:

MACCAGNANI SERGIO	Sindaco	Presente
BORSARI LUCA	Assessore	Presente
POZZOLI LAURA	Assessore	Presente
TASSINARI ALICE	Assessore	Assente
ZANNARINI ANGELO	Assessore	Assente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE CRISO DOTT. MARIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MACCAGNANI SERGIO - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO ESERCIZIO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue:

Art. 11-bis *Bilancio consolidato*

1. *Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.*

2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. *Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.*

4. *Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.*

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Ricordato che, ai sensi del paragrafo 2 del principio contabile all.4/4 al D.Lgs. 118/2011, costituiscono componenti del “ Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo;
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art.11-ter comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le

- scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza della condizioni di cui al punto 2.
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dato atto che, ai sensi del paragrafo 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o imprese;
- 2) gli enti, le aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

Tenuto conto che questo ente avendo esercitato la facoltà di rinvio di cui all'art. 11-*bis*, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato dall'esercizio 2017;

Richiamate le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 70 del 27/09/2017 concernente "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175- ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazione per alienazione";
- n. 58 del 26/07/2018 concernente "Mantenimento della partecipazione in Banca Popolare Etica Soc.Coop.P.A.";
- n. 84 del 19/12/2018 concernente "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/8/2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100: approvazione";

Dato atto che il Comune di Pieve di Cento detiene le seguenti partecipazioni:

1. FUTURA Soc. Consortile a r.l. con quota 1,46%
2. HERA S.P.A con quota 0,0746% (quotata sul mercato di borsa italiano)
3. Lepida S.P.A. con una quota de 0,0015%
4. Sustenia Srl con quota 7,72%
5. Banca Popolare Etica scpa con quota 0,0008%
6. ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna con quota 0,60%

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata

- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie* al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Precisato che in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata ai soli due parametri restanti e con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano per ciascuno dei predetti parametri un'incidenza inferiore al 3 per cento e che la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente e società sia all'insieme degli enti e delle società;

Preso atto inoltre che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Pieve di Cento, i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2017, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 18/04/2018, ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati comune	3% soglia di irrilevanza
TOTALE DELL'ATTIVO	29.664.457,97	889.933,74
PATRIMONIO NETTO	8.741.367,98	262.241,04
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	4.940.946,06	148.228,39

Rilevato che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamenti diretti da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione;

Ritenuto di dover procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.LGs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del decreto citato;

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del **Gruppo amministrazione pubblica** e del **perimetro di consolidamento** del Comune di Pieve di Cento secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale:

1. costituiscono organismi strumentali del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente	Attività svolta
NESSUNO	

2. costituiscono enti strumentali controllati del Comune, ai sensi dell'art. 11-ter del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz	% partecipaz.	Consolidamento	Considerazioni di rilevanza
----------------------	--------------	---------------	----------------	-----------------------------

	comune	pubblica	(si/no)	
NESSUNO				

3. costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11-*ter* del d.Lgs. n. 118/2011:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna	0,60%	100%	Sì	Ente strumentale (Allegato 4/4 paragrafo 3.1)

4. costituiscono società controllate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quater* del d.Lgs. n. 118/2011:

Società/Servizio pubblico locale	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
NESSUNO				

- 1) 5. costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11-*quinquies* del d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali e le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata:

Società/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Lepida SpA	0,0015%	100%	Sì	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica in quanto società in <i>house</i>
Sustenia Srl	7,72%	100%	Sì	Rientra nel gruppo amministrazione pubblica in quanto società in <i>house</i>
Futura Soc. Cons. a r.l.	1,46%	100%	Sì	Totale dell'attivo = 3.002.195 Patrimonio netto = 145.359 = irrilevante Ricavi caratteristici = 2.486.841 Rientra nel gruppo amministrazione pubblica

Evidenziato che sono escluse dal Gruppo Amministrazione Pubblica:

Ente/attività svolta	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Considerazioni
HERA SpA	0,0746%	51,30%	Non rientra nel gruppo amministrazione pubblica in quanto non è totalmente pubblica e la partecipazione <10%

Dato atto che la Banca Popolare etica S.C.p.A non rientra nelle definizioni previste dal citato D.Lg.vo 118/2011 per essere inclusi nell'elenco del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Pieve di Cento.

Ritenuto conseguentemente di definire l'elenco degli organismi, degli enti, e delle società incluse nel **perimetro di consolidamento**, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2018:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2018:

ND	Società/attività svolta	% partecipaz comune
1	Lepida SpA	0,0015%
2	Sustenia Srl	7,72%
3	Futura Soc. Cons. a r.l.	1,46%
4	ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna	0,60%

Rilevato che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, prevede che l'amministrazione pubblica capogruppo:
 1. comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
 2. trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
 3. impartisce direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;
- il principio contabile citato prevede che la versione definitiva dei due elenchi sia inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

Rilevato quindi di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2018 le seguenti direttive, e di richiede alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 agosto dell'anno successivo a quello di riferimento;
- trasmissione dei documenti utili alla predisposizione del Consolidato che comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato);

Ritenuto pertanto opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2018;

Dato atto che dell'eventuale mancato adeguamento delle società/Enti alle direttive di cui sopra si darà specifica menzione nella nota integrativa riportandovi altresì le motivazioni addotte in merito dagli enti interessati;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 175/2016
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di approvare, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli organismi, enti e società componenti il **Gruppo amministrazione pubblica** del Comune di Pieve di Cento:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

N D	Denominazione	% di partec.	Fondo di dotazione/ capitale sociale	Consoli- damento (SI/NO)
1	Lepida SpA	0,0015%	65.526.000	SI
2	Sustenia Srl	7,72%	34.907	SI
3	Futura Soc. Cons. a r.l.	1,46%	102.000	SI
4	ACER – Azienda Casa Emilia-	0,60%	9.732.680	SI

	Romagna			
--	---------	--	--	--

2) di approvare altresì l'elenco degli organismi, enti e società il **perimetro di consolidamento** ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del citato principio contabile:

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2018:

ND	Denominazione	Attività svolta/missione	% di part.	Fondo di dotazione/capitale sociale
1	Lepida SpA	Servizi di telecomunicazione e trasmissione dati	0,0015%	65.526.000
2	Sustenia Srl	Servizi per la salvaguardia ambientale	7,72%	34.907
3	Futura Soc. Cons. a r.l.	Servizi di formazione e aggiornamento professionale	1,46%	102.000
4	ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna	Gestione e manutenzione del patrimonio ERP	0,60%	9.732.680

3) di trasmettere il presente provvedimento agli organismi, ente e società incluse nel perimetro di consolidamento;

4) di stabilire altresì che gli organismi/enti e società provvedano a trasmettere, entro il 20/07/2019

- il bilancio di esercizio/il rendiconto di esercizio/il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018, nonché della relativa documentazione integrativa. Nel caso in cui alla suddetta data non si sia ancora provveduto all'approvazione del bilancio/rendiconto, dovrà essere trasmessa la documentazione relativa al preconsuntivo ovvero il bilancio predisposto ai fini della relativa approvazione;
- le informazioni di dettaglio ed integrative utili per la predisposizione del bilancio consolidato (stato patrimoniale, conto economico, operazioni interne al gruppo quali: crediti/debiti; proventi e oneri; utili e perdite conseguenti alle operazioni effettuate tra le componenti del gruppo).

5) demandare al Responsabile del Settore Ragioneria ogni ulteriore utile adempimento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato.

Deliberazione Giunta Comunale n. 132/2018

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
MACCAGNANI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISO DOTT. MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data _____ - Prot. n. _____ a termini art. 125 D.Lgs. 267/2000.
